

**ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO**

PAGINA BIANCA

Il Regno del Belgio,

Il Regno di Danimarca,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica francese,

L'Irlanda,

La Repubblica italiana,

Il Granducato di Lussemburgo,

Il Regno dei Paesi Bassi,

e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
in appresso denominati « Stati membri », da un lato,

La Repubblica araba d'Egitto, dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri Accordi internazionali.

DI CONCLUDERE il presente Accordo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

Il Regno del Belgio:

Renaat VAN ELSLANDE,
Ministro degli Affari Esteri;

Il Regno di Danimarca:

Jens CHRISTENSEN,
Ambasciatore, Direttore al Ministero;

La Repubblica Federale di Germania:

Hans-Dietrich GENSCHER,
Ministro federale degli Affari Esteri;

La Repubblica francese:

Louis DE GUIRINGAUD,
Ministro degli Affari Esteri;

L'Irlanda:

Garret FITZGERALD,
Ministro degli Affari Esteri;

La Repubblica italiana:

Arnaldo FORLANI,
Ministro degli Affari Esteri;

Il Granducato di Lussemburgo:

Gaston THORN,
Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo;

Il Regno dei Paesi Bassi:

Max VAN DER STOEL,
Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi;

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Anthony CROSLAND M. P.,

Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;*La Repubblica araba d'Egitto:*

Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH,

Ministro del Commercio estero della Repubblica araba d'Egitto.

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.

TITOLO I

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 2.

L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio dell'Egitto e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

ARTICOLO 3.

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari dell'Egitto, di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, vengono eliminati secondo il seguente ritmo:

Calendario	Tasso di riduzione
—	—
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	80%
Dal 1° luglio 1977	100%

ARTICOLO 4.

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 3 devono essere effettuate sono:

per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto alla data del 1° gennaio 1975;

per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 3 arrotondando alla quarta decimale.

ARTICOLO 5.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Egitto, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dalla applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 6.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 7.

Gli articoli 23-36 dell'Accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano *mutatis mutandis* al presente Accordo.

ARTICOLO 8.

1. Se le offerte fatte da imprese egiziane sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se l'Egitto non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

ARTICOLO 9.

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 10.

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 11.

1. Il Comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti dell'Egitto.

2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e l'Egitto.

ARTICOLO 12.

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

ARTICOLO 13.

Gli articoli 42-48 dell'Accordo di cooperazione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

ARTICOLO 14.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, ai territori della Repubblica araba d'Egitto.

ARTICOLO 15.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 16.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتنا لما تقدم ، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق .

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundert-siebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zeventenzevntig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من يناير سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين .

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Renaat VAN ELSLANDE

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Jens CHRISTENSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Hans-Dietrich GENSCHER

Pour le Président de la République française

Louis de GUIRINGAUD

For the President of Ireland

Garret FITZGERALD

Per il Presidente della Repubblica italiana

Arnaldo FORLANI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland*

Anthony CROSLAND

عن رئيس الجمهورية اللبنانية

Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
26.01	<p>Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti):</p> <p>A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti):</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganiferi con tenore in manganese di 20 per cento o più in peso</p>
26.02	<p>Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:</p> <p>A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno)</p>
27.01	<p>Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili</p>
27.02	<p>Ligniti e agglomerati di ligniti</p>
27.04	<p>Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:</p> <p>A. di carbon fossile:</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>B. di lignite</p>
73.01	<p>Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse</p>
73.02	<p>Ferro-leghe:</p> <p>A. Ferro-manganese:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato)</p>
73.03	<p>Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio</p>
73.05	<p>Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):</p> <p>B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)</p>
73.06	<p>Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse</p>
73.07	<p>Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):</p> <p>A. Blumi e billette:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. laminati</p> <p>B. Bramme e bidoni:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. laminati</p>

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo
73.12	B. Palancole Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a) Latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette « magnetiche » B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti della Comunità.

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.15	<p>II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm</p> <p>c) di 1 mm o meno</p> <p>III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare</p> <p>IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:</p> <p>b) stagnate:</p> <p>1. Latta</p> <p>2. altre</p> <p>c) zincate o piombate</p> <p>d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)</p> <p>V. altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:</p> <p>2. altre</p> <p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p>b) altri</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri:</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiera:</p> <p>a) semplicemente laminate a caldo</p> <p>b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>2. inferiore a 3 mm</p>

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.16	<p>c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>d) altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p> <p>B. Acciai legati:</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p>b) altri</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri:</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiere:</p> <p>a) Lamiere dette «magnetiche»</p> <p>b) altre lamiere:</p> <p>1. semplicemente laminate a caldo</p> <p>2. semplicemente laminate a freddo dello spessore:</p> <p>bb) inferiore a 3 mm</p> <p>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>4. altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p> <p>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:</p> <p>A. Rotaie:</p> <p>II. altre</p> <p>B. Controrotaie</p> <p>C. Traverse</p> <p>D. Stecche e piastre d'appoggio:</p> <p>I. laminate</p>